

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1997

—————

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997,
n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti
pensionistici anticipati

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame, di natura transitoria, ma di carattere generale, è dettato dalla necessità di evitare, in attesa che il Parlamento definisca, in sede di legislazione, le linee della riforma pensionistica proposta dal Governo, il fenomeno di un massiccio ricorso al pensionamento anticipato.

Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti finanziari per l'anno 1998, quindi, viene sospesa l'operatività di ogni previsione di fonte normativa, regolamentare o contrattuale, che consente il diritto all'accesso ai trattamenti pensionistici di

anzianità prima del raggiungimento dell'età pensionabile o dell'età di cessazione dal servizio prevista dai singoli ordinamenti.

La disposizione fa salve le posizioni di quei lavoratori per i quali si sia già verificata l'estinzione del rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Una previsione specifica riguarda invece la possibilità, per i pubblici dipendenti, di revocare le dimissioni già accettate dall'Amministrazione prima dell'entrata in vigore del provvedimento e di richiedere, conseguentemente, la riammissione in servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 1997.

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che, nelle more della definizione della riforma pensionistica da parte del Parlamento, si verifichi un massiccio ricorso al pensionamento anticipato, con ciò vanificando gli obiettivi della stessa riforma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti le cui dimissioni siano stata, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione possono revocarle e sono, comunque, riammessi in servizio a domanda.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

